

**DELIBERA N. 119/21/CSP**

**ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERA  
N. 301/18/CSP RECANTE "ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ  
ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO NAZIONALE FIRE TV) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-BIS, COMMA 3, DELLA  
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"  
(CONTESTAZIONE N. 17/18/DCA - PROC. N. 2712/MRM)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la nota prot. n. 0085565/2018 del 4 luglio 2018, con la quale il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi con nota prot. n. 26012 del 29 marzo 2018 a seguito della segnalazione di un utente – ha inviato le risultanze degli accertamenti svolti nei confronti della società Italia Media s.r.l., con sede legale in Latina, via Isonzo n. 94, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Fire Tv*” in merito alla trasmissione di televendite nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 marzo 2018, consegnando altresì la registrazione della programmazione sottoposta a controllo;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. 17/18/DCA del 18 luglio 2018 con cui la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità, dopo aver accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato alla società Italia Media S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, comma 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP, per aver mandato in onda il 17, il 18, il 19, il 20 ed il 21 marzo 2018 trasmissioni di televendita relative ai prodotti “*Acqua IT*”, “*Materassi Lamantin*”, “*Poltrone Zucchetti*”, “*L’Armadio di Antonella*”, “*Hercules day & day*”, “*Vigor Man*” e “*Genesis*” con offerte incomplete in quanto prive delle indicazioni riguardanti il prezzo da corrispondere per l’acquisto dei beni presentati;

VISTA la delibera n. 301/18/CSP del 29 novembre 2018, che ha ordinato e ingiunto alla società Italia Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Fire TV*” con sede legale a Latina, Via Isonzo, n. 94, cod. fisc. 02816950592, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00 euro) per la violazione delle citate disposizioni di cui all’art. 5-bis, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP;



VISTA la richiesta del 31 gennaio 2020, con cui la Direzione contenuti audiovisivi chiedeva al competente Servizio Ispettivo, Registro e Corecom l'iscrizione a ruolo della somma di euro 30.987,00 inerente a sanzione amministrativa irrogata con la suddetta ordinanza/ingiunzione del 29 novembre 2018;

VISTA la nota del 5 febbraio 2020 del predetto Servizio in cui si informava della impossibilità di avviare le procedure di riscossione coattiva di rito in quanto, a far data dal 5 gennaio 2018, la società "*Italia Media S.r.l. in liquidazione*" (C.F. 02816950592) - in data antecedente, quindi, alla apertura del procedimento sanzionatorio - versava in stato di liquidazione volontaria;

ACQUISITA la visura camerale della società *de qua* da cui si evince che, alla data del 18 luglio 2018, in cui è stata notificata la contestazione che ha portato all'irrogazione della sanzione in questione la società versava, effettivamente, in stato di liquidazione volontaria con la conseguenza che gravava, comunque, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, del codice civile sul liquidatore l'onere di non procedere alla estinzione della società fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio in questione;

EFFETTUATI ulteriori approfondimenti e acquisite le informazioni utili alla fattispecie in questione anche per il tramite della Guardia di Finanza, la quale con la nota prot. n. 0171322 del 20 aprile 2020 della Guardia di Finanza avente ad oggetto "*Richiesta di controlli nei confronti delle società facenti capo al "gruppo Sciscione"*" ha rilevato quanto segue: *la società Italia Media S.r.l. in liquidazione, ... con atto n. 124 del 2 gennaio 2018 e registrato il 12 gennaio 2018... risulta aver ceduto tutte le autorizzazioni di cui è in possesso all'operatore televisivo "Canale 10 S.r.l." e, tra queste, anche l'LCN 147 con marchio/palinsesto "FIRE TV" destinatario della sanzione amministrativa irrogata con la Delibera n. 301/18/CSP;*

ACCERTATO, pertanto, che l'effettiva titolarità dell'LCN 147 in parola non apparteneva al patrimonio di "*Italia Media S.r.l.*" già a far data dal 2 gennaio 2018 e, quindi, antecedentemente all'avvio del procedimento sanzionatorio stesso, formalizzato con atto CONT. 17/18/DCA del 18 luglio 2018 che risulta, pertanto, avere investito non già il legittimo titolare del canale televisivo che ha materialmente commesso le violazioni oggetto di contestazione (*rectius*, la società "*Canale 10 S.r.l.*");

CONSIDERATO che il soggetto cui è stata inviata la contestazione non era il soggetto legittimato a riceverla, mentre il soggetto effettivamente legittimato (Canale 10 S.r.l.) non ha avuto modo di partecipare, in alcun modo, a nessuna delle fasi del procedimento sanzionatorio, *in primis* l'atto di contestazione e, pertanto, la sanzione risulta illegittimamente irrogata a soggetto diverso da quello effettivamente responsabile dell'illecito. Da ciò consegue l'illegittimità del provvedimento di sanzione irrogato, tenuto conto che l'obbligo della contestazione dell'illecito di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è posto a tutela del diritto di difesa del trasgressore, poiché è proprio attraverso tale contestazione che si rappresenta, ad un determinato soggetto, il



fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, dando modo a quest' ultimo di predisporre i termini della propria difesa;

RISCONTRATA, tuttavia, l'impossibilità di poter procedere nei confronti del soggetto legittimato e cioè la società Canale 10 S.r.l., con sede legale a Latina, via Coletta, 22 (C.F.02777070596), poiché a sua volta risulta cancellata dal registro delle imprese a far data 30 dicembre 2020;

CONSIDERATO, quindi, che in attuazione del principio di efficienza amministrativa, che si declina nel principio di economicità dei mezzi giuridici, occorre procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento indicato;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

di annullare, in sede di autotutela, la delibera n. 301/18/CSP del 29 novembre 2018, nei termini e per i motivi espressi in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 27 maggio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba